



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

La gestione operativa dei rifiuti: aggiornamenti per le imprese

4 aprile 2024 Venezia Marghera – Via delle Industrie, 19

11 aprile 2024 Padova - Via Masini, 2

16 aprile 2024 Treviso - Palazzo Giacomelli - Piazza Garibaldi, 13

19 aprile 2024 Rovigo - Via Casalini, 1



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

La codifica e la classificazione dei rifiuti

Definizione di produttore di rifiuto

Art. 183, d. lgs. 152/2006 definisce, il “produttore di rifiuti” come:

“il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”

Obblighi dei produttori di rifiuti

L'impresa che produce rifiuti deve:

1. **Identificare** i rifiuti che produce (distinguendoli da ciò che non è rifiuto)

2. Identificare e **distinguere** i rifiuti:

- i rifiuti urbani e
- i rifiuti speciali

3. **Codificare e classificare** i rifiuti speciali:

- rifiuti speciali pericolosi e
- rifiuti non pericolosi

4. **detenere** i rifiuti prodotti:

- nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo senza autorizzazione (limiti e condizioni) o
- in stoccaggio provvisorio autorizzato;

Obblighi dei produttori di rifiuti

5. **recuperare o smaltire** i propri rifiuti:

- provvedendo in proprio previa autorizzazione
- consegnandoli ad imprese specializzate ed autorizzate

6. trasportarli o **farli trasportare**:

- con propri mezzi , previa iscrizione all'albo
- consegnarli ad imprese specializzate iscritte all'Albo

7. **rendere tracciabile** la produzione e **la gestione dei rifiuti** con:


- la registrazione dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti
- compilazione del documento di trasporto
- presentazione della comunicazione annuale – MUD;
- adempimenti RENTRI dal 2025.

Definizione di rifiuto

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 152/2006 si intende per:

- ***rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.***

La distinzione fra ciò che è e che non è rifiuto è legata al concetto di "disfarsi", inteso come azione effettiva, intenzione o obbligo; la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta reali incertezze o difficoltà, può risultare un criterio distintivo di non univoca applicazione nelle ipotesi di confine costituite da residui e scarti variamente reimpiegati.



Classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 i rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in:
 - rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi.

Importanza della classificazione

La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha effetti su:

- l'individuazione dei soggetti che hanno il compito di provvedere al loro trasporto, smaltimento e recupero;
- i regimi autorizzativi e abilitativi in genere;
- gli obblighi di documentazione: tenuta dei registri e formulari.

Importanza della classificazione

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti su:

- i regimi autorizzativi e abilitativi in genere;
- gli obblighi di documentazione e tracciabilità: tenuta dei registri e dei formulari, comunicazione annuale;
- divieto di miscelazione;
- Limiti e gestione del deposito temporaneo;
- sistema sanzionatorio

esempio:

la mancato o irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite,

- se relative a rifiuti non pericolosi, con la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro;
- se relative a rifiuti pericolosi, con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro;

il trasporto di rifiuti senza formulario o con un formulario recante dati incompleti o inesatti è punito:

- con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro;
- se il trasporto è relativo a rifiuti pericolosi, con la reclusione fino a due anni

Definizione/classificazione dei rifiuti urbani - lett. b-ter) dell'art. 183

Sono rifiuti urbani:

1. i **rifiuti domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti **da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;**
3. i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade** e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti **da aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Definizione/classificazione dei rifiuti urbani - lett. b-ter) dell'art. 183

Viene stabilito in via generale che sono rifiuti urbani:

- i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-*quater*,
- se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-*quinquies*.



Definizione/classificazione dei rifiuti urbani - lett. b-ter) dell'art. 183

Allegato L -*quater*

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI MULTIMATERIALE	Imballaggi materiali compositi	150105
VETRO	Imballaggi in vetro	150106
	Vetro	150107
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	200102
	Abbigliamento	150109
	Prodotti tessili	200110
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	200111
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	080318
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200307
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200128
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200130
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200203
		200301



Definizione/classificazione dei rifiuti urbani - lett. b-ter) dell'art. 183

Allegato L -*quinquies*

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



Definizione/classificazione dei rifiuti urbani - lett. b-ter) dell'art. 183

Comunque

- «i rifiuti urbani non includono i **rifiuti della produzione**, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i **rifiuti da costruzione e demolizione**» (b-sexies) dell'art. 183);



Rifiuti urbani – in sintesi lett. b-ter) dell'art. 183

Definizione/classificazione

- Sono rifiuti urbani (anche) i rifiuti elencati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies.
- Nell'allegato L-quinquies sono comprese anche le «Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, [che] si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

Esclusione (lett. b-sexies) dell'art. 183)

- *«i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».*



Le attività di produzione, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, il trattamento delle acque reflue, le attività di costruzione e demolizione in nessun caso possono essere considerate attività simili a quelle espressamente elencate nell'allegato L-quinquies.



La gestione dei rifiuti urbani

- Il rifiuto urbano, una volta correttamente individuato come tale, non necessita di essere codificato da parte del produttore.
- Lo smaltimento dei rifiuti (classificati) urbani è di esclusiva competenza dell'ente pubblico (art. 198, comma 1).
- Il servizio di smaltimento degli urbani prevede il pagamento dalla TARI.
- Gli utenti non domestici possono conferire i loro rifiuti urbani ad operatori privati solo destinandoli a recupero, *previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*. In questo caso si può uscire dal servizio pubblico facendone comunicazione entro il **30 giugno** di ogni anno con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione ha durata di 2 anni e da diritto all'esenzione della sola quota variabile della TARI. (art. 198, comma 2-bis).

Rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono “*rifiuti speciali*”:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e della pesca;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di **costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (cioè dagli urbani);
- i) i veicoli fuori uso..

Individuazione del codice del rifiuto

Orientamenti tecnici sulla classificazione

- La Commissione Europea ha emanato, nel 2018, la Comunicazione: **«Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»**
- Nel 2020 al comma 5 dell'art. 184 viene aggiunta la seguente disposizione: *«La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle **Linee guida** redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed **approvate con decreto** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.»*
- Approvazione avvenuta con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, pubblicato in GU del 21 agosto 2021 n.200 Serie Generale
- Circolare MITE n. 128101 del 17 ottobre 2022- Chiarimenti applicativi

Orientamenti tecnici sulla classificazione- le linee guida dell'SNPA



Delibera n. 105/2021

la nota del MITE del 17/10/2022 precisa che le Linee Guida SNPA assumono forza formale assimilabile a quella della legge stessa

Contenuti e struttura delle linee guida SNPA

Il documento che contiene le linee guida è strutturato in quattro parti:

- capitolo 1: introduzione normativa;
- capitolo 2: approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti;
- capitolo 3: elenco europeo dei rifiuti ed esempi di alcune tipologie di rifiuti;
- capitolo 4: criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo




Articolazione dell'Elenco Europeo dei rifiuti - Capitoli

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata




Codice CER del rifiuto

Tre coppie di numeri:



ESEMPIO:



Come scegliere il CER

Le Linee Guida SNPA prevedono che per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

Fase 1: *Identificare la fonte * che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.*

Fase 2: *Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.*


Fase 3: *Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.*

Fase 4: *Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.».*

**da intendersi come processo industriale specifico più che come settore industriale generale*





Codici assoluti e automatica classificazione




Esempi

Codice NP:



Esempi

Codice P:



Esempi

Codice SP e SNP:




Nelle linee guida SNPA

oltre 230 codici sono «assoluti» con asterisco-

circa 270 codici sono «assoluti» senza asterisco

circa 350 codici sono «a specchio»



Solo per meno della metà delle tipologie codificate di rifiuti pericolosi la classificazione dipende dall'effettiva verifica delle loro caratteristiche.

Le ulteriori valutazioni per la scelta del codice a specchio (SP O SNP)

Per scegliere tra i codici specchio quello corretto e ai fini dell'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo, è necessario verificare:

- la presenza di sostanze pericolose
- la loro quantità in percentuale di sostanze pericolose

Per svolgere correttamente questa fase è necessario raccogliere informazioni sulla composizione del rifiuto.

La raccolta delle informazioni può essere di per sé sufficiente per giungere alla classificazione del rifiuto, alle volte invece è solo necessaria e preliminare ad una successiva analisi chimica di laboratorio

Quali informazioni raccogliere e come/dove

Informazioni sulla chimica /**sul processo** di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie (manuali dei processi industriali, descrizione dei processi, elenchi dei materiali in ingresso ecc);

Informazioni fornite **dai fornitori** (dal produttore originario della sostanza o dell'oggetto prima che questi diventassero rifiuti): schede dati sicurezza, etichetta del prodotto, schede di prodotto ecc.;

Banche dati e letteratura specialistica;

Campionamento e **analisi chimica** dei rifiuti.



**RELAZIONE TECNICA CON DOCUMENTAZIONE CORRELATA:
SDS, monitoraggio del processo produttivo, report fotografici, campionamenti, dati
analitici ecc**

La relazione tecnica

Contiene la procedura, la tracciabilità dell'iter decisionale effettuata dal produttore che porta all'attribuzione del codice:

- Individuazione del ciclo produttivo
- Definizione dei flussi di rifiuti generati
- Individuazione di possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose
- Classificazione delle sostanze pericolose
- Sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo
- Altre informazioni eventuali
- Codice attribuito

La forma e i contenuti non sono vincolanti ma ne esiste un esempio nelle Ig SNPA

Difficoltà di individuazione del codice del rifiuto

Il Codice Europeo dei rifiuti:

- ha carattere convenzionale;
- le diverse categorie hanno contenuto disomogeneo (fonte che genera il rifiuto o famiglie di rifiuti);
- in alcuni casi è inadeguato e non esaustivo;
- alcuni rifiuti li troviamo direttamente nella fase 2 , saltando la fase 1;
- la fase 3 non è così residuale;
- la fase 4 non è di facile attuazione.

Attribuzione delle caratteristiche di pericolo

Allegato D alla parte IV del D.lgs. N. 152/2006

La **classificazione dei rifiuti è condizionata dalla loro codifica:**

- se al rifiuto va attribuito un codice cosiddetto “*assoluto*”, lo stesso è pericoloso o non pericoloso a seconda che detto codice sia contrassegnato o meno da un asterisco;
- solo per i rifiuti ai quali va attribuito uno dei codici cosiddetti “*a specchio*” le caratteristiche di pericolo dagli stessi eventualmente possedute determinano la loro classificazione come pericolosi;
- per i rifiuti con codice “*assoluto*” contrassegnato da un asterisco va comunque verificato se e quali caratteristiche di pericolo possiedano.



Frasi di pericolo - Hazardous Properties

HP1 esplosivo

HP2 comburente

HP3 infiammabile

HP4 irritante

HP5 tossicità specifica

HP6 tossicità acuta

HP7 cancerogeno

HP8 corrosivo

HP9 infettivo

HP10 tossico per la
riproduzione

HP11 mutageno

HP12 liberazione gas toss.acuta

HP13 sensibilizzante

HP14 ecotossico

HP15 generico a manifes.succ.va



Allegato I alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

**Le frasi di pericolo attribuite alle singole sostanze sono
IDENTIFICATE CHIARAMENTE**

Se tali sostanze sono presenti nel rifiuto in concentrazione superiore alle corrispondenti soglie, il rifiuto è qualificato come pericoloso.



Analisi chimica: quando e perché

L'analisi chimica dei rifiuti è «prescritta» dalla legge in due casi:

Per i rifiuti destinati al recupero in regime semplificato – D.M. 5 febbraio 1998, art. 8, che prevede il campionamenti e analisi:

- primo conferimento
- ogni 24 mesi o secondo la periodicità stabilita dell'autorizzazione
- modifiche sostanziali

Per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – D.M. 27 settembre 2010, che prevede la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia conferita in discarica («le analisi effettuate nel quadro dei criteri di ammissione dei rifiuti in discarica non possono in genere essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti a norma dell'elenco dei rifiuti»):

- primo conferimento
- modifiche sostanziali
- almeno una volta all'anno

Queste analisi hanno uno scopo diverso da quello della codifica e classificazione del rifiuto effettuata dal produttore dello stesso.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Deposito Temporaneo prima della raccolta

Deposito temporaneo prima della raccolta

Lettera bb) dell'art.183:

«**deposito temporaneo prima della raccolta:**

- il raggruppamento dei rifiuti
- ai fini del trasporto degli stessi in un impianti di recupero e/o smaltimento,
- effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis»



Deposito temporaneo prima della raccolta

Luogo

Art. 185-bis:

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) nel **luogo** in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui essi stessi sono soci;



Deposito temporaneo prima della raccolta

Luogo

Art. 185-bis:

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Nel **luogo** in cui sono prodotti, ...
 - b) Esclusivamente per i rifiuti soggetti a **responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
 - c) Per i **rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia **una specifica disposizione di legge**, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.



Deposito temporaneo prima della raccolta

Condizioni e limiti

Art. 185-bis:

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti **condizioni**:

- a) I rifiuti contenenti gli **inquinanti organici persistenti** di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati
- nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento

Nota: il regolamento (CE) 850/2004 citato nella norma ora è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1021



Deposito temporaneo prima della raccolta

Condizioni e limiti

Art. 185-bis:

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti **condizioni**:

- b) I rifiuti sono raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, o scelta del produttore dei rifiuti:


con **cadenza** almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;

Quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;



Deposito temporaneo prima della raccolta

Condizioni e limiti



Deposito temporaneo prima della raccolta

Condizioni e limiti

Art. 185-bis:

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti **condizioni**:

c) i rifiuti sono raggruppati

- Per **categorie omogenee**,

- Nel rispetto delle relative norme tecniche,

Nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

d) nel rispetto delle

- Norme che disciplinano **l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**.



Deposito temporaneo prima della raccolta

Art. 187 D. Lgs. 152/06:

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. La miscelazione di rifiuti che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata [...]



Deposito temporaneo prima della raccolta

Art. 185-bis:

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Depositi di rifiuti al di fuori di queste condizioni vanno autorizzati.



Deposito temporaneo prima della raccolta

Registro di carico e scarico

Art. 190:

3. Le annotazioni [...] da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

a) Per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.



Deposito temporaneo

Modalità gestionali

Deposito temporaneo prima della raccolta

Modalità gestionali – rifiuti pericolosi

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84

- i **recipienti**, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti [*con contenuto di sostanze pericolose*], devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- i **rifiuti incompatibili**, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

Deposito temporaneo prima della raccolta

Modalità gestionali – rifiuti pericolosi

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84

- Se lo **stoccaggio di rifiuti liquidi** avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
- i **serbatoi contenenti rifiuti liquidi** devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;



Deposito temporaneo prima della raccolta

Modalità gestionali – rifiuti pericolosi

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84

- se lo stoccaggio **avviene in cumuli**, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di tipo C, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;



Deposito temporaneo prima della raccolta

Modalità gestionali – rifiuti pericolosi - recipienti

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84

- I recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;



Deposito temporaneo prima della raccolta

Modalità gestionali – rifiuti pericolosi - recipienti

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84

- Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, **i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe**, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- I recipienti fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti [*con contenuto di sostanze pericolose*], e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.



La tenuta del registro di carico e scarico

Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 190, comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico è previsto per i seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto;



Soggetti obbligati

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *c)*, *d)* e *g)*, e cioè:
 - rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali,
 - rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali,
 - rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.



Conservazione

I registri devono essere tenuti presso:

- ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- la sede dei commercianti e degli intermediari;
- la sede del manutentore, per i rifiuti da attività di manutenzione eseguite presso i committenti;
- la sede del prestatore di assistenza sanitaria, per i rifiuti prodotti presso gli assistiti.

I registri debbono essere conservati per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Vidimazione

I registri di carico e scarico sono:

- numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;
- numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.



Tempi di registrazione

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.



Modello approvato (D.M. 1° aprile 1998, n. 148)

ALLEGATO A-2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazione di carico N. _____	a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	_____ _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazione di carico N. _____	a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	_____ _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazione di carico N. _____	a) Codice (*) _____ b) Descrizione _____ _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. _____ Litri _____ Metri cubi _____	_____ _____ Intermediario / Commerciant Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____

MODELLO CONFORME

Modello - form: 265820000



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prima colonna

Scarico <input type="checkbox"/>	Carico <input type="checkbox"/>
del _____	
N. _____	
Formulario	
N. _____	
del _____	
Rif. operazioni di carico	
N. _____	

- Deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa.
- In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce.



Seconda colonna

Caratteristiche del Rifiuto	
a) Codice (*)	_____
b) Descrizione	_____ _____
c) Stato fisico	_____
d) Classi di pericolosità	_____
e) Rifiuto destinato a:	
<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod.	_____
<input type="checkbox"/> Recupero: cod.	_____

Devono essere riportati:

- il codice del rifiuto;
- la descrizione del rifiuto;
- lo stato fisico (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido);
- le classi di pericolo (codici HP);
- in caso di scarico, la destinazione a recupero o smaltimento, (con relativi codici identificativi R o D).



Terza colonna

Quantità
Kg.
Litri
Metri cubi

Deve essere indicato il quantitativo (in chili o in litri o in metri cubi) del rifiuto preso in carico o avviato a recupero/smaltimento (registrazione di scarico).



Quarta colonna

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto
Intermediario / Commerciante
Denominazione
Sede
C.F.
Iscrizione Albo n.

- Solo per le attività esterne di manutenzione, deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti.
- Solo per i movimenti per i quali è intervenuto un intermediario o commerciante, devono essere indicati denominazione, sede, codice fiscale e numero e data di iscrizione all'Albo.



Il formulario di identificazione

Formulario di identificazione

Lo “strumento” di verifica e documentazione del corretto avvio dei rifiuti a recupero o smaltimento da parte del produttore è il “formulario di identificazione”, che

- deve essere emesso prima di iniziare il trasporto e
- deve accompagnare i rifiuti fino a destinazione.

Nel formulario devono essere indicati il tipo e quantità di rifiuti trasportati e devono essere compiutamente individuati

- il trasportatore ed
- il destinatario

con l’indicazione delle rispettive abilitazioni.



Esclusioni

Le disposizioni sul formulario non si applicano:

- al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti non pericolosi che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario;
- alla movimentazione di rifiuti in aree private;
- alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante.

Formulario di identificazione - contenuto

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art. 193 , comma 1 del d.lgs. 152/2006) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore o del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento (se diverso dal più breve);
- nome e indirizzo del destinatario.

La fattura di acquisto deve essere annotata sul registro IVA.

I formulari devono essere numerati e vidimati (gratuitamente) dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. In alternativa i formulari possono essere vidimati tramite il portale Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di vidimare il formulario di identificazione tramite il portale stesso.

Compilazione

Il formulario deve:

- essere redatto dal produttore/detentore;
- essere controfirmato dal trasportatore;
- essere prodotto in 4 esemplari:
 - una copia (1a) rimane al produttore/detentore;
 - una copia (2a) viene acquisita dal trasportatore;
 - una copia (3a) viene acquisita dal destinatario;
 - una copia (4a) viene trasmessa a cura del trasportatore al produttore/detentore dopo essere stata firmata in ingresso dal destinatario. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante PEC sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda successivamente all'invio dello stesso al produttore.

I formulari vanno conservati per 3 anni.

Importanza della restituzione della quarta copia

Ai sensi dell'art. 188, comma 4, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Modello (D.M. 1° aprile 1998, n. 145)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

ALLEGATO B 1

FORMULARIO RIFIUTI

D.lgs. del 9 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Decreto Ministero Ambiente 3 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integ.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 206

NUMERO REGISTRO _____ DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO _____

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale _____
 Unità Locale _____
 Cod. fisc. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale _____
 Luogo di Destinazione _____
 Cod. fisc. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____
 Indirizzo _____
 Cod. fisc. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto _____

CODICE del RIFIUTO (*) _____ STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI _____

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento

6 QUANTITÀ

Kg. Litri

P. lordo _____
 Tara _____
 Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve _____

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
 Cognome e Nome Conducente _____ Data e Ora inizio trasporto _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: _____ Kg. _____ Litri _____
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

TERZA SEZIONE

QUARTA SEZIONE

QUINTA SEZIONE

MODULO CONFORME

1598103-04

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

7/14
DUC 216

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Integrazione registri e formulari

Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati:

- sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per trasportatori, recuperatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e la data del formulario relativo al conferimento;
- sulle copie dei formulari vanno riportati i numeri di movimento dei singoli registri di carico e scarico:
 - la 1^a e la 4^a copia riporteranno il numero di movimento di scarico del produttore/detentore;
 - la 2^a riporterà il numero di movimento del registro del trasportatore;
 - la 3^a riporterà il numero di movimento di carico del registro del destinatario.





CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

La comunicazione annuale - MUD

Il modello unico di dichiarazione ambientale

Il MUD è il Modello Unico di dichiarazione ambientale e viene presentato da Enti ed Imprese (quando obbligati alla comunicazione) ogni anno, con riferimento alla gestione dei rifiuti nell'anno precedente.

La comunicazione MUD deve presentarsi di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Quest'anno, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 ***“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024”*** (GU 2 marzo 2024, n. 52), il termine per la presentazione del modello è fissato al 30 giugno 2024.

In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, pertanto, l'ultima data utile è fissata al **1 luglio 2024**.

Struttura del modello

Il D.P.C.M. 26 gennaio 2024 contiene la modulistica e le istruzioni per la compilazione e la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

1) Rifiuti, articolata in:

- Comunicazione Rifiuti Semplificata,
- Comunicazione Rifiuti Ordinaria;

2) Veicoli Fuori Uso;

3) Imballaggi, suddivisa in:

- Sezione Consorzi,
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio;

4) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

5) Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;

6) Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

Comunicazione Rifiuti

Soggetti obbligati 1

L'obbligo di presentare la comunicazione relativa ai rifiuti riguarda:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** (senza distinzione tra attività economica e numero di dipendenti);
- le imprese e gli enti, con **più di dieci dipendenti**, produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;



Soggetti obbligati 2

- i consorzi e i sistemi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di **particolari tipologie di rifiuti**, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- chiunque effettua a titolo **professionale attività di raccolta** e di **trasporto di rifiuti**, comprese le imprese che trasportano i propri rifiuti **pericolosi** con iscrizione semplificata all'Albo gestori ambientali;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.



Soggetti esonerati 1

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione relativa ai rifiuti:

- **imprenditori agricoli** con volume di affari annuo non superiore a **8.000 €**;
- imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti **non** pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis, cioè trasporto dei propri rifiuti (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- imprese ed enti produttori iniziali di **sol**i rifiuti **non** pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), che **non hanno più di dieci dipendenti** (rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie);



Soggetti esonerati 2

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non** pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. *b)*, *e)*, *f)* e *h)* (rifiuti da costruzione e demolizione, da attività commerciali, da attività di servizio e da attività sanitarie);
- produttori di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) che li hanno conferiti al **servizio pubblico** di raccolta previa apposita convenzione (nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite);
- gli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i **gestori di saloni di barbiere e parrucchiere**, di **istituti di bellezza** e di **attività di tatuaggio e piercing**, per i rifiuti **pericolosi** (compresi quelli con codice 18 01 03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti), quando obbligati alla comunicazione MUD possono adempiere attraverso la conservazione per tre anni dei documenti relativi alla raccolta/trasporto.



Precisazione: il numero di dipendenti

In merito al **numero di dipendenti** va precisato che, ai fini dell'esonero dall'obbligo della comunicazione per *“le imprese e gli enti”* che producono rifiuti non pericolosi *“che non hanno più di dieci dipendenti”*, vanno considerati **tutti i dipendenti** dell'intera impresa o dell'ente, non solo quelli dell'unità locale cui si riferisce la singola comunicazione.

Le istruzioni per la compilazione del Mud riportano che il **numero di unità lavorative** è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a **tempo pieno** durante l'anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano **frazioni** di unità lavorative annue.

Si ricorda che, ai predetti fini, l'anno da prendere in considerazione è quello **dell'ultimo esercizio** contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione.



Comunicazione Rifiuti semplificata e ordinaria: condizioni di presentazione

Comunicazione Semplificata: condizioni di presentazione 1

La **Comunicazione Rifiuti semplificata**, in alternativa a quella cd. ordinaria, può essere effettuata solo a condizione che:

- i rifiuti siano stati prodotti **nell'unità locale** cui si riferisce la dichiarazione;
- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti non più di **sette tipologie di rifiuti** da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di **tre trasportatori terzi** per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione e per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di **tre destinazioni**;



Comunicazione Semplificata: condizioni di presentazione 2

- eventuali trasporti eseguiti **“in proprio”** dal dichiarante (con iscrizione all’Albo gestori ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) abbiano riguardato solo rifiuti **non pericolosi**, per i quali la fase di trasporto **“in conto proprio”** non è mai oggetto di comunicazione;
- il dichiarante non abbia svolto, presso l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di **recupero o smaltimento**;
- i produttori abbiano conferito i rifiuti a **destinatari nazionali**.



Comunicazione Ordinaria: condizioni di presentazione

La **Comunicazione Rifiuti ordinaria** viene presentata da:

- produttori iniziali di rifiuti che non possono utilizzare la comunicazione semplificata;
- gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori, trasportatori);
- intermediari e commercianti senza detenzione.



Alcune regole generali

Nella compilazione della modulistica vanno considerate le seguenti regole di carattere generale:

- di norma deve essere presentato un autonomo MUD rifiuti **per ciascuna unità locale** ove si sono svolte le attività da dichiarare;
- per la stessa (singola) unità locale può ricorrere **più di un presupposto** di assoggettamento all'obbligo di dichiarazione;
- ogni dichiarante deve presentare un unico MUD rifiuti contenente **tutte** le comunicazioni dovute per l'unità locale (salvo particolari eccezioni);
- per i trasportatori (se attività di solo trasporto) e per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione si considera unità locale la sede legale.



Comunicazione MUD 2024

MUD 2024: novità 1

Le **novità** introdotte dal DPCM 26 gennaio 2024 non modificano in modo significativo i principali contenuti del MUD e riguardano in particolare:

- 1) **“Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione” – “Scheda RU-Raccolta Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione”** (da compilarsi a cura dei soggetti che svolgono il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani e dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani presso le utenze non domestiche sulla base di quanto disposto dall’art. 198, comma 2-bis del d.lgs 152/2006): in questa scheda sono state inserite le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- 2) **“Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione” – “Scheda CG-Costi di Gestione”** (da compilarsi a cura del soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani): viene allineato il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- 3) **“Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione” – “Scheda CG-Costi di Gestione” – “Modulo MDCR – Costi di raccolta”**: è stato chiarito che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;



MUD 2024: novità 2

- 4) **“Comunicazione imballaggi” – “Sezione Consorzi”** (da compilarsi a cura di Conai e dei consorzi/produttori organizzati autonomamente per la raccolta degli imballaggi): è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET;
- 5) **“Comunicazione imballaggi” – “Sezione Consorzi” – “Scheda STIP-Tipologie”** (da compilarsi a cura di Conai e dei consorzi/produttori organizzati autonomamente per la raccolta degli imballaggi): è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.



Alcuni dettagli operativi

Si informa che, a partire dall'11 marzo p.v., Unioncamere ha attivato i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024.

I siti di riferimento per la Comunicazione Rifiuti semplificata e per le Comunicazioni Rifiuti ordinaria, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e Veicoli fuori uso sono, rispettivamente, i seguenti:

- <https://mudsemplificato.ecocerved.it/> ;

- <https://www.mudtelematico.it/> .

Per la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione il sito di riferimento è www.mudcomuni.it mentre per la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche il sito di riferimento è www.registroaee.it.

Le modalità di compilazione della Comunicazione MUD saranno oggetto di un webinar illustrativo dedicato che si terrà **martedì 4 giugno 2024 alle ore 9.30**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

→ **Art. 6 decreto – legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12**

Istituisce il «*Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)*»

→ **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023 n. 59**

Regolamento recante la «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152**»

- pubblicato in GU n. 126 del 31/5/2023
- entrato in vigore il 15 giugno 2023
- prevede tempi di applicazione scaglionati a 18, 24 e 36 mesi dall’entrata in vigore definiti con decreto direttoriale del 22 settembre 2023 n. 97

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023 n. 59

Nello specifico definisce:

- **I nuovi modelli di**
 - Registro di carico e scarico (*contenuto nell'Allegato I*)
 - Formulario di identificazione del rifiuto (*contenuto nell'Allegato II*)

che a partire dal **13 febbraio 2025** sostituiranno i modelli attualmente utilizzati.

- **Il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti**, denominato RENTRI, che si applicherà a partire dal **13 febbraio 2025** per il primo gruppo di imprese obbligate.



Nuovo modello di REGISTRO DI CARICO E SCARICO



Contenuto nell'Allegato I del Decreto 4 aprile 2023, n. 59, dovrà essere utilizzato dalle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del dlgs 152/2006:

➤ In formato **cartaceo**

- A partire dal 13 febbraio 2025, fino alla data di iscrizione al RENTRI
- Tramite format stampato direttamente dal portale e vidimato prima della compilazione dalla Camera di Commercio competente per territorio

➤ In formato **digitale**

- A partire dalla data di iscrizione al RENTRI
- Vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio competente tramite assegnazione di un codice univoco attraverso l'apposita applicazione di vidimazione digitale

** Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n. 251 definisce le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di registro di carico e scarico*



Nuovo modello di FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Contenuto nell'*Allegato II* del Decreto 4 aprile 2023, n. 59, dovrà essere utilizzato:

➤ In formato **cartaceo**

- Dal 13 febbraio 2025, fino alla data di iscrizione al RENTRI
- Generato dall'applicazione disponibile nel portale, previa registrazione dell'impresa, già vidimato con codice univoco
- **Novità:** Non sarà più su carta a ricalco in 4 copie, bensì dovrà comporsi di 2 copie fotostatiche sottoscritte dal produttore e dal trasportatore: una rimarrà al produttore e una accompagnerà il rifiuto durante il trasporto. Una copia di quest'ultima, una volta firmata dal destinatario, sarà trasmessa dal trasportatore al produttore mediante:
 - Consegna diretta
 - PEC
 - Servizio di invio messo a disposizione dal Rentri (non ancora definito da apposito decreto direttoriale)



Nuovo modello di FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

- In formato **digitale**, sia per il trasporto di rifiuti pericolosi che non pericolosi
 - A partire dalla data di iscrizione al RENTRI e dal 13 febbraio 2026
 - Vidimato digitalmente al momento della sua generazione dal sistema;
 - Aggiornato progressivamente dagli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati o i servizi di supporto messi a disposizione nel portale, in modo da assicurare la relativa compilazione e la sottoscrizione (effettuate tramite strumenti di sottoscrizione digitale).

* Per i controlli su strada durante il trasporto sarà necessario stampare una copia cartacea del formulario o esibirlo su dispositivo mobile in formato digitale (tramite QRcode).

* *Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n. 251 definisce le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto*

Nuovo modello di FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO


Il nuovo modello di formulario si compone di **tre moduli**:

- Il modulo «base» vero e proprio, da utilizzare per i trasporti ordinari, in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
- Il modulo «aggiuntivo» per il trasporto intermodale, per l'indicazione del o dei terminalisti o dei diversi vettori;
- Il modulo «aggiuntivo» per la microraccolta, per l'indicazione dei produttori presso cui avviene la raccolta.

* **Novità** rispetto al modello attuale: sono previste delle nuove sezioni per l'annotazione di trasbordi, di soste tecniche, dell'eventuale secondo destinatario e/o dell'intermediario.

Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Il **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)** è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, interconnessa con la rete telematica delle Camere di Commercio.



Sarà composto di due sezioni (art. 10):

- sezione **anagrafica**, comprendente i dati anagrafici degli operatori e informazioni relative alle specifiche autorizzazioni a loro rilasciate per l'esercizio di attività inerenti la gestione di rifiuti (attività di recupero e smaltimento)
- sezione **tracciabilità**, comprendente i dati relativi agli adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti



Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Modalità di iscrizione (decreto direttoriale del 6 novembre 2023, n. 143)

L'iscrizione avverrà tramite la piattaforma web messa a disposizione su www.rentri.gov.it con l'utilizzo di **strumenti digitali di autenticazione** (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE), da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

Una volta effettuata l'iscrizione iniziale da parte del legale rappresentante, questi potrà indicare una o più persone fisiche, purchè dotate di sistema digitale di autenticazione, che, in qualità di **incaricati**, saranno autorizzati ad utilizzare i servizi della piattaforma per conto dell'operatore.



Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Soggetti obbligati all'iscrizione (art. 12 e 13) e

tempistiche (decreto direttoriale del 22 settembre 2023 n. 97):

* Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento

Dal 15 dicembre 2024 ad entro il 13 febbraio 2025

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento** dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che eseguono il **trasporto** di rifiuti a **titolo professionale** o che operano in qualità di **commercianti o intermediari** di rifiuti;
- i **consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti** *

Dal 15 giugno 2025 ad entro il 14 agosto 2025

- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi **con più di 10 dipendenti** *

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

- i produttori di rifiuti pericolosi **fino a 10 dipendenti** *



Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Specifiche

- I produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con **iscrizione alla categoria 2-bis** dell'Albo nazionale gestori ambientali (fino a 30 kg/lt al giorno), sono tenuti ad iscriversi con le medesime tempistiche previste come produttori.
- L'operatore che **avvia un'attività soggetta** all'obbligo di iscrizione al RENTRI, deve provvedervi prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
- Qualora **vengano meno i presupposti** che determinano l'obbligo di iscrizione, l'operatore può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto dall'anno solare successivo.
- I soggetti non obbligati, o per i quali non decorre ancora l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.



Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Contributi e diritti di segreteria (art. 14 e Allegato III)

L'iscrizione a RENTRI comporta il versamento di un **contributo annuale** e un **diritto di segreteria**, per ciascuna unità locale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno, dovuto al momento dell'iscrizione)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo, dovuto entro il 30 aprile)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00



Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Trasmissione dei dati (art. 15 e decreto direttoriale del 6 novembre 2023 n. 143)

- **Registro di carico e scarico:** i relativi dati devono essere trasmessi con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Se non vi sono state annotazioni nel mese di riferimento, nessun dato dovrà essere trasmesso al sistema.
- **Formulario di identificazione dei rifiuti:** tutti i formulari dovranno essere in formato digitale a partire dal 13 Febbraio 2026 e, a partire dalla stessa data, dovranno essere trasmessi al RENTRI solamente i dati inerenti i formulari che riguardano il trasporto di rifiuti pericolosi. La trasmissione dei dati è ancora oggetto di sperimentazione.

* I produttori iniziali di rifiuti possono **delegare** la trasmissione dei dati alle associazioni rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, nonché al gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta (art. 190 comma 7 d.lgs 152/2006).

Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Oggi

Il sito del Rentri è attivo (www.rentri.gov.it) e dal **16 Aprile**, nell'area **Ambiente DEMO**, sono state rese disponibili le sezioni relative a:

- Iscrizione degli operatori
- Le funzionalità per la stampa del nuovo format di registro di carico e scarico
- Emissione e vidimazione del FIR cartaceo
- Trasmissione della copia del FIR cartaceo
- Le interfacce operative per i software gestionali aziendali per la vidimazione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia al produttore, vidimazione digitale del registro e trasmissione dei dati al RENTRI, utilizzo degli strumenti di identità digitale

→ Si è aperta una fase di Test e sono iniziate le sessioni formative da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti

Prossimamente

A partire dall'**8 maggio** saranno resi disponibili servizi di supporto:

- per la vidimazione digitale del registro di carico e scarico
- per la tenuta digitale del registro e la trasmissione dei dati al RENTRI

A partire da **giugno** saranno resi disponibili:

- Servizi di supporto per vidimazione ed emissione del FIR digitale anche con applicazione in mobilità, e strumenti di identità digitale per la firma dei documenti inviati a RENTRI
- Servizi di interoperabilità per la vidimazione, l'emissione e la gestione del FIR digitale, la trasmissione dei dati del FIR digitale



I nostri riferimenti

Responsabile Area Ambiente, Sicurezza e Normativa Tecnica

Elena Bonafè: 041/5499223 - e.bonafe@confindustriavenest.it

Alessandra Baldin: 049/8227131 - a.baldin@confindustriavenest.it

Elena Odorizzi: 049/8227257 - e.odorizzi@confindustriavenest.it

Silvia Osellame: 0422/294356 - s.osellame@confindustriavenest.it

Marina Spiazzi: 0422/294231 - m.spiazzi@confindustriavenest.it

Carlotta Wagmeister: 0422/294355 - c.wagmeister@confindustriavenest.it

Segreteria Area Ambiente, Sicurezza e Normativa Tecnica

Luisa Madotto: 0422/294208 - ambientesicurezza@confindustriavenest.it

